

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30723 Anno 2020

Presidente: MARINI LUIGI

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 01/10/2020

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da

[REDACTED], nato a Sarzana il 04/03/1966

[REDACTED], nata a Fosdinovo il 28/12/1937

avverso l'ordinanza del 24/06/2020 del Tribunale della libertà di Massa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Massa, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [redacted] e di [redacted] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Massa in data 15 maggio 2020 fino alla concorrenza di 149.749,32 euro, pari all'imposta IVA evasa dalla [redacted] s.r.l. in relazione agli anni di imposta dal 2010 al 2016, ipotizzando, nei confronti dei ricorrenti, il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11 d.lgs. n. 74 del 2000 per avere lo [redacted] simulatamente ceduto alla propria madre, [redacted], un proprio bene immobile personale, acquistato *iure hereditario*, al fine di sottrarsi al pagamento dell'Iva dovuta dalla [redacted], di cui, nel corso del tempo, aveva rivestito la qualità di socio, poi di amministratore e infine di liquidatore, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva relativa al predetto credito vantato dall'Erario.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [redacted] e [redacted], per il tramite del comune difensore di fiducia, propongono, con un unico atto, ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2462, 2476, comma 6, 2489, comma 2, 2495, comma 2, cod. civ. con riferimento agli artt. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 200 e 321 cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente ritenuto l'esposizione personale dello [redacted], in virtù della qualifica da costui rivestita in seno alla società, senza valutare né il regime di autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali, né il tipo di responsabilità degli amministratori, che è diversa da quella dell'ente che rappresentano.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione artt. 125, comma 3, e 324 cod. proc. pen. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del *fumus commissi delicti*, senza considerare, per un verso, che allo [redacted] viene contestato di aver agito non in qualità di amministratore, ma personalmente in concorso con la madre, e, per altro verso, che l'immobile ceduto alla madre non era di proprietà della società debitrice.

